

NORMATIVA NAZIONALE A TUTELA DEGLI ANIMALI LEGGE 189 DEL 2004


ASPETTI SOSTANZIALI E TECNICHE DI PROCEDURA



Ufficio Legale LAV

BREVI CENNI DI PROCEDURA


REATI CONTRO GLI ANIMALI CHI E' COMPETENTE?




ART 55 C.P.P. LA POLIZIA GIUDIZIARIA DEVE ANCHE DI PROPRIA INIZIATIVA PRENDERE NOTIZIA DEI REATI IMPEDIRE CHE SIANO PORTATI A CONSEGUENZE ULTERIORI, RICERCARNE GLI AUTORI, COMPIERE ATTI NECESSARI AD ASSICURARE LE FONTI DI PROVA E RACCOGLIERE QUANT 'ALTRO POSSA SERVIRE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE PENALE

REATI CONTRO GLI ANIMALI
BREVI CENNI DI PROCEDURA

REATI CONTRO GLI ANIMALI



COMPETENZA DI TUTTA LA PG 55 C.P.P.
PROCEDIBILITA' D' UFFICIO




EVENTUALE RIFIUTO DI AZIONE
328 C.P. OMISSIONE ATTI D' UFFICIO

UCCISIONE DI ANIMALE Art 544 bis c p

544 bis c.p. UCCISIONE DI ANIMALI

**'CHIUNQUE PER CRUDELTÀ' O SENZA NECESSITÀ' CAGIONA
LA MORTE DI UN ANIMALE
E' PUNITO CON LA RECLUSIONE DA TRE MESI A 18 MESI'**

CONDOTTA TIPICA



CRUDELTÀ'

un' uccisione con atti concreti di volontaria inflizione di sofferenze anche a causa di insensibilità dell'autore del reato,

non è dunque necessario il solo scopo della malvagità potendosi avere crudeltà anche per mera insensibilità,

Basta l'indifferenza ad un comportamento truce, nè sono necessari per forza veri e propri atti di torture o barbarie.

MANCANZA DI NECESSITÀ'

Secondo i giudici di legittimità, il concetto di necessità deve intendersi analogamente agli art 52 e 54 c.p., comprendendo ogni altra situazione in cui l'uccisione non sia in altro modo evitabile

perché dettato dall'esigenza di evitare un pericolo imminente o impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona e ai beni propri

Tribunale Aquila 29/03/07
DIRIGENTE ASL SANITA ANIMALE AQUILA
CONDANNATO A 2 MESI DI RECLUSIONE
PER UCCISIONE SENZA NECESSITA' DI CUCCIOLI

Rapporto 189/04 e legge 281/91 in materia di tutela animali d'affezione

- **Legge 189/04, art 544 bis**
- **Legge 281/91**
- **Uccisione di animali**
- **art 2 comma 6, elenco motivi tassativi per soppressione cane randagio o padronale**
 - **Gravi condizioni di salute,**
 - **comprovata pericolosità**

TRIBUNALE VENEZIA

DICEMBRE 2006

**RINVIO A GIUDIZIO PER ADDESTRATORE DI
CAVALLI PER UCCISIONE DI ANIMALI PER
AVER**

***‘ LEGATO IL CAVALLO AD UNA CORDA DI
SOLI 60 CM, PRIVANDOLO DI LIBERTA’ DI
MOVIMENTO E CAGIONANDONE LA MORTE
POICHE’LO STESSO SI AGITAVA
CERCANDO DI LIBERARPROCURANDOSI
FRATTURE SULLA PARETE ORBITALE’***

ADDESTRATORE RADIATO DA ALBO FISE

UCCISIONE SENZA NECESSITA', OMISSIONE

**Cane da caccia tenuto segregato con altri
in stanza senza acqua e cibo
(omissione) morto per disidratazione
Trib TV 2005 altri cani sequestrati e
confiscati**

MALTRATTAMENTO


544 ter c.p. MALTRATTAMENTO

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.


544 ter c.p. NORMA PENALE MISTA CON CONDOTTE ATTIVE O PASSIVE

**ELEMENTO
OGGETTIVO**



- I. CAGIONARE UNA LESIONE
- II. SOTTOPOSIZIONE A SEVIZIE, FATICHE O COMPORTAMENTI INSOPPORTABILI PER LE CARATTERISTICHE ETOLOGICHE DELL'ANIMALE

▪ **NO
REQUISITI
D'
ILLICEITA'
SPECIALE**



- III. SOMMISTRAZIONE STUPEFACENTI
- IV. SOTTOPOSIZIONE ANIMALE A DANNO ALLA SUA SALUTE

LESIONE

**OGNI DIMINUZIONE
DELL'INTEGRITA'
FISICA E PSICOFISICA
DELL'ANIMALE**

**Trib Pen Torino
sez V ,
25/10/2006**

***non è necessaria la lesione fisica dell'animale
essendo sufficiente una sofferenza in quanto la norma mira a
tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con
dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed
umanità"***

ex multis, Cass. pen. 3 dicembre 2003 n.46291

**lesioni, di cui si parla nell'articolo indicato, non sono necessariamente
fisiche (comunque presenti negli animali sequestrati e poi confiscati)
bastando la mera sofferenza dell'animale
in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi
in grado di pecepire dolore (Cass Pen 3/12/2003 n 46291)**

TRIBUNALE DI TORINO IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE 25/10/06

CONDANNA A SEI MESI DI RECLUSIONE

**PIU' DUE MESI PER L'AGGRAVANTE DELLA CONTINUAZIONE EX ART 81
CP UN UOMO CHE DETENEVA UNA SESSANTINA DI ANIMALI DA
CORTILE IN GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE**

**Tribunale Penale di Bologna 8.10.07 condanna ex art 544 ter cp un
addestratore che fa uso di collari elettrici**

***Cass Pen Sez III n 15061 /07 'Il collare antiabbaio elettrico provoca
inutili sofferenze ai cani, e dunque costituisce reato ed a tal fine è
legittimo il sequestro in via preventiva di tali strumenti per evitare il
protrarsi di tale inutile e dunque illegittima sofferenza '.***

544 ter c.p. III REATO DI SOMMINISTRAZIONE SOSTANZE VIETATE, DOPING

**ELEMENTO
OGGETTIVO**



**SOMMINISTRAZIONE
STUPEFACENTI**

ELEMENTO



DOLO GENERICO

SOGGETTIVO

**INSPIEGABILMENTE LA
CIRCOSTANZA AGGRAVANTE
NON E' ESTESA ANCHE A
QUESTA FATTISPECIE**

Art 544 quater SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI VIETATI

L'art. 544-quater c.p. sanziona la promozione e l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni aventi ad oggetto gli animali, e che ad essi comportino "sevizie o strazio".

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale".

ART 544 QUINQUIES COMBATTIMENTI TRA ANIMALI

- *Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.*
- *Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.*
- *Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro”.*

SANZIONI


PENA DETENTIVA
RECLUSIONE DA UNO A TRE ANNI
CONGIUNTAMENTE
ALLA PENA PECUNIARIA
DELLA MULTA
DA 50.000 A 160.000 EURO

ABBANDONO DI ANIMALI 727 CP

TITOLO I DELLE CONTRAVVENZIONI DI POLIZIA


727 c.p. ABBANDONO ANIMALI

ELEMENTO
OGGETTIVO



- I. ABBANDONO**
- II. DETENZIONE IN
CONDIZIONI
INCOMPATIBILI**

ELEMENTO
SOGGETTIVO



DOLO
COLPA

ART 727 CP ABBANDONO

- La Cassazione Penale Sez III Sent n 3969/06 condanna per abbandono un tizio che abbandona all'interno di un canile la propria cagnetta ferita, che non voleva più curare. La difesa sosteneva non fosse abbandono ma piuttosto un deposito al canile,
- Secondo la Corte di Cassazione è stato accertato che il cane era stato abbandonato di nascosto nel recinto in cui erano custoditi altri randagi comportando un indubbio pericolo per il cane ferito, oltre alla sofferenza dovuta al distacco dall'ambiente affettivo cui era abituato

GRAVI SOFFERENZE

Cassazione Cass Pen Sez III 24/01/2006 n 2774

‘non è necessario siano ravvisabili lesioni fisiche, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti’

‘non possono esservi dubbi sulla rilevanza, ai fini della disposizione in esame, non solo delle alterazioni del fisico, ma anche di quelle che incidono sulla psiche dell’animale, risultando ormai pacificamente riconosciuto che anche gli animali, quali esseri senzienti, sono suscettibili di simili menomazioni’.

Cass.Pen.Sez III, 24/01/06 n 2774

le condotte sono penalmente rilevanti quando ‘seppure non accompagnate dalla volontà d’infierire, incidono senza giustificazione sulla sensibilità dell’animale producendo dolore’

CANE A CATENA CORTA

Sezione Penale Corte di Cassazione *Sent. n. 20468/2007*, che ha confermato la condanna al pagamento di 1.500 euro a titolo di ammenda per il reato di maltrattamento di animali inflitta dal Tribunale di Trapani ad un uomo colpevole **proprio di avere lasciato il proprio cane, un pastore tedesco, nel cantiere di sua proprietà, legato ad una catena di appena due metri sotto il sole cocente dell'estate e con vicino una cuccia arroventata.** nonostante il proprietario dell'animale avesse dichiarato che tutti i giorni dava da mangiare al cane, gli dava l'antiparassitario e non gli faceva mancare nulla, mettendogli oltretutto a disposizione una cuccia.

CANE IN AUTOVETTURA

La Corte di Cassazione conferma la colpevolezza di Luca P. (27 anni) per non essersi accorto che il suo cane, una sera del 17 agosto del 2003, non era risalito a bordo della macchina sulla quale viaggiava ma era rimasto fuori, con il guinzaglio incastrato nella portiera e quindi era stato trascinato sull'asfalto per circa un chilometro riportando serie ferite alle zampe, **ha espresso l'innovativo principio che "l'animale, condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore"**.

CANE CHIUSO IN AUTOVETTURA AL SOLE

**CONDANNA PER 727 CO II C.P. PER UN UOMO
CHE AVEVA LASCIATO IL PROPRIO CANE
CHIUSO IN AUTO SOTTO IL SOLE A CIRCA
30 GRADI**

**in virtù di un costante orientamento
giurisprudenziale per cui costituisce reato
*‘tenere un cane in luogo angusto per un
lasso di tempo apprezzabile, senza la
volontaria necessità di infierire sullo stesso
o lesioni fisiche evidenti, potendo la
sofferenza consistere in soli patimenti’*(Cass.
Pen Sez III n 2774/05).**

**LEGGE PENALE A TUTELA
ANIMALI, QUALI LIMITI ALLA SUA
APPLICAZIONE?
Cassazione Penale,
Sez. III, 21/12/2005, n. 46784,
In materia di attività venatoria e legge 189 del
2004**

**la legge speciale
non esaurisce
la tutela completa della fauna**

**limiti alle pratiche venatorie
sono posti anche dall'attuale
art. 544 ter c.p. e dalla legge 189 del 2004
che ha ampliato
la sfera della menzionata
tutela degli animali attraverso il divieto
di condotte che comportano
sofferenza agli animali**

CASO MUCCHE A TERRA

**A SEGUITO DEI FILMATI PRODOTTI E
DELLE DENUNCE**

**5 PROCURE (LODI, PAVIA, TORINO,
CUNEO E MANTOVA)**

**HANNO APERTO INCHIESTE
PARALLELE CONTRO I MACELLI**



PROCURA DI CUNEO, I RINVIOA GIUDIZIO PROCURA DI PAVIA DECRETO PENALE DI CONDANNA

Imputazione reato di cui art 110 e 544 TER cp
anche in relazione al Art 12 dlvo33/88
e dpr 320/54 perché in concorso tra loro
anzichè procedere come imposto dalla normativa
citata all'immediato abbattimento del capo bovino
citato stanti le sue gravissime condizioni di salute i
In quanto impossibilitato a deambularello sottoponevano
Ad inutili sevizie

BASTONANDOLA, PERCUOTENDOLA CON PUNGOLI
ELETTRICI TIRANDOLA PER LA TESTA E LA CODA,CALPESTANDOLA
CARICANDOLA A FORZA SULLA PALA DI UN TRATTORE
CHE LA GETTAVA
ALL'INTERNO DEL CAMION PER IL TRASPORTO AL MACELLO
IL TUTTO A DISPETTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE DI AUTISTI
ABILITATI AL TRASPORTO DI ANIMALI VIVI

DECRETO PENALE DI CONDANNA PAVIA

condanna per maltrattamento di animali ai sensi dell'art 544 ter c.p. perché il soggetto *‘sottoponeva a gravi sevizie le cosiddette mucche a terra facendole scaricare dai mezzi con cui sono trasportate al macello per condurle presso lo stesso trascinandole per la coda o tramite catene fissate alle gambe’*.

PROCURA DI MILANO

17 MARZO 2007

- **DECRETO PENALE DI CONDANNA AD AUTISTA FRANCESE CHE TRASPORTAVA BOVINI IN CONDIZIONI DISASTROSE, AMMENDA DI MILLE EURO**